

cospicue del senato e del maggior consiglio, la quale in seguito fu confermata stabilmente (1). Questi non ebbero per allora che il voto consultivo; ma per una legge del 1556 proposta dai correttori e decretata dal maggior consiglio ottennero anche il deliberativo (2). Questa giunta fu poi nel 1529 ridotta a sole quindici persone. Era legge che tanto i dieci che i quindici della giunta fossero eletti dal consiglio sovrano, cappandoli dal corpo dei senatori; i dieci si arrogavano talvolta il diritto di scegliersi essi la giunta, ma durò poco, fu represso l'abuso, e gli antichi decreti richiamati all'ordine.

Sino dal 1514 si era decretato, che uno almeno dei tre avogadori di comune dovesse assistere a tutte le riduzioni dei decemviri e che senza di loro fosse irrita e nulla ogni decisione. Gli avogadori non avevano che la facoltà di proporre, ma potevano sospendere la parte quando la trovassero contraria alle leggi o al ben pubblico, e rimandarla o al maggior consiglio o al senato o alle quaranzie, secondo che avvisavano meglio competersi (3).

Nel consiglio dei dieci con giunta, oltre alle anzidette persone, vi avevano ingresso i cinque savj grandi, o del consiglio, i cinque savj di terra ferma, i cinque savj agli ordini, detti da alcuni savj di mare (4) ed i procuratori di san Marco (5): questi ultimi massimamente dovevano essere chiamati nei consigli segreti ed ardui. Non so se prima vi avessero parte tutti nove, ma è certo da una legge 27 aprile 1527 presa dal consiglio dei dieci e collegio insieme, che tre solamente erano ammessi e si cavavano coi più voti ogni volta che componevasi la giunta. I capi dei quaranta al criminale, che prima si avevano posto, ne furono esclusi per legge del maggior consiglio nel 1464.

(1) Sanudo, pag. 603; Sandi, tom. III, pag. 130.

(2) Sandi, ivi.

(3) Sandi, tom. III, pag. 135.

(4) Sandi, tom. V, pag. 40: al quale proposito è da notarsi, che non si deve

confondere qui la legge, che proibiva ai savj di essere del Consiglio dei dieci; perchè per questa legge intendevasi, che uno dei *savj* non potesse in pari tempo essere anche uno dei *dieci*.

(5) Sandi, tom. III, pag. 336.